



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF198  
**INFO FISCO**

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)


Pag. 1 / 11

<b>OGGETTO</b>	<b>CESSIONE D'AZIENDA E CESSIONE DI QUOTE SOCIALI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ARTT. 86, 87, 68 DEL TUIR, D.LGS. N. 147/2015, CASS., N. 6758/2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>15/11/2017</b>

*Sintesi: il trasferimento di complessi aziendali può realizzarsi attraverso schemi negoziali diversi. In particolare può utilizzarsi lo schema della cessione d'azienda o quello della cessione di quote (o azioni). La scelta comporta l'applicazione di diversi regimi fiscali, sia ai fini della imposizione diretta che indiretta. Sono altresì rilevanti le conseguenze in termini di rischio e responsabilità nonché le tecniche accertative utilizzate dall'amministrazione finanziaria nel caso di specie.*

L'ipotesi della cessione d'azienda pone in capo ai contraenti la scelta tra:

- ➔ la cessione delle partecipazioni
- ➔ la cessione d'azienda.



DIFFERENZE DI BASE		
▪	Attraverso la cessione d'azienda il complesso aziendale ceduto prosegue la sua attività economica sotto la gestione di un altro soggetto. A livello civilistico e contrattuale le parti possono sottrarre, nell'ambito del trasferimento, alcuni componenti attivi e passivi relativi al complesso aziendale funzionante.	<b>Cessione d'azienda</b>
▪	La cessione della partecipazione comporta il proseguimento dell'attività del complesso aziendale funzionante in capo al medesimo soggetto giuridico. In sostanza opera lo stesso soggetto con una diversa composizione della compagine sociale.	<b>Cessione di partecipazioni</b>

### LA CESSIONE D'AZIENDA

L'operazione rientra nell'ambito fiscale dell'impresa e comporta il trasferimento del complesso aziendale unitariamente considerato (attività, passività, contratti, rapporti giuridici) da un soggetto giuridico ad un altro.

L'operazione incide ai fini:

- IRPEF-IRES
- Imposta di registro
- IVA

**CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI**

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

**EFFETTI FISCALI IRPEF-IRES**
**TASSAZIONE IN CAPO AL CEDENTE**

La disciplina fiscale della cessione d'azienda trova fondamento nell'art. 86 Tuir, il cui comma 1 stabilisce che rientrano nel reddito d'impresa le plusvalenze derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di beni diversi dal magazzino.

Nell'ambito delle cessioni di azienda:

- ➔ concorre alla formazione del reddito il plusvalore derivante dalla **differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale del complesso aziendale**
- ➔ **momento fiscalmente rilevante** è costituito:
  - dalla **data di stipulazione dell'atto**
  - **o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale**, senza considerare eventuali clausole di riserva della proprietà (art. 109 c. 2 lett. a) Tuir).



**N.B.:** non assume alcuna rilevanza il momento del pagamento del corrispettivo.

Sono previste le seguenti disposizioni agevolative in capo al cedente:

<b>AGEVOLAZIONI IN MERITO ALLA PLUSVALENZA</b>		
▪	La plusvalenza è rateizzabile, a scelta del contribuente, per un periodo compreso da 2 a 5 anni a condizione che l'azienda sia posseduta da almeno tre anni.	<b>Rateizzazione</b> (art. 86 c. 4 Tuir)
▪	La permuta di aziende è fiscalmente neutrale, nel rispetto delle norme fissate dal legislatore.	<b>Permuta di aziende</b> (art. 86 c. 2 Tuir)
▪	Se l'azienda viene ceduta dall'imprenditore individuale che, per effetto dell'operazione perde la qualifica d'imprenditore, la plusvalenza (non potendo accedere al beneficio della rateizzazione) è tassata con il sistema della tassazione separata. Condizioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'azienda deve essere posseduta da più di 5 anni;</li> <li>- si effettua la specifica opzione in dichiarazione;</li> <li>- si segue il criterio di competenza.</li> </ul>	<b>Tassazione separata nel caso dell'imprenditore individuale</b> (art. 17 c. 1 lett. g) Tuir)

Si riportano ora due casi particolari con riferimento alla cessione d'azienda:

▪	<b>CESSIONE D'AZIENDA - CASI PARTICOLARI</b>	
▪	La plusvalenza viene tassata in capo all'imprenditore	<b>Plusvalenza da cessione d'azienda per le imprese familiari</b> (RM 78/2015)
▪	La plusvalenza realizzata nell'ambito del regime semplificato viene tassata per competenza.	<b>Imprese in contabilità semplificata</b>



**N.B.:** è opportuno segnalare un diverso orientamento, in merito, da parte della cassazione, secondo la quale la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione dell'impresa familiare sono tassabili in capo ai partecipanti, secondo le stesse modalità con cui sono imputati i redditi (Cass., nn. 21535/2007 e 10017/2009).

### DEDUZIONE IN CAPO AL CESSIONARIO

Con riguardo alla deduzione dei costi di acquisto d'azienda da parte dell'impresa acquirente si tenga conto dell'art. 103 c. 3 Tuir, che dispone della deduzione dell'avviamento:



*“Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.”*

La deduzione dell'ammortamento dell'avviamento, nel caso in cui l'acquirente sia una società di capitali o comunque un soggetto irpef in contabilità ordinaria, transita necessariamente attraverso la contabilizzazione delle quote di ammortamento, in base alle regole fissate dall'OIC n. 24:

<b>Avviamento e ammorta- mento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'avviamento deve essere ammortizzato secondo la sua vita utile;</li> <li>▪ l'ammortamento dell'avviamento <u>ante 2016</u> doveva essere effettuato entro un periodo di 5 anni.</li> </ul>
	<p>Secondo l'OIC n. 24/2016 il periodo di ammortamento dell'avviamento può essere determinato applicando i criteri di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ periodo di realizzazione di benefici economici addizionali (OIC 24/2016, § 68, a)</li> <li>▪ payback period (OIC 24/2016, § 68, b)</li> <li>▪ media ponderata delle vite utili delle principali attività acquisite (OIC 24/2016, § 68, c)</li> <li>▪ in casi eccezionali, qualora sia impossibile stimarne la vita utile, l'ammortamento si spalma in un periodo di 10 anni (OIC 24/2016, § 70)</li> </ul>



**N.B.** Il procedimento dell'ammortamento, ai sensi dell'art. 103 c. 3 Tuir, è applicabile anche nel caso in cui il cessionario sia un'impresa semplificata tassata “per cassa” dal 2017.

### EFFETTI FISCALI AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Analizziamo gli effetti della cessione d'azienda ai fini:

- iva
- imposta di registro.

#### IVA

L'art. 2, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, stabilisce che non costituiscono cessioni di beni ai fini dell'iva le cessioni e i conferimenti di aziende o rami di azienda.

#### IMPOSTA DI REGISTRO

L'imposta si applica in maniera differenziata rispetto ai singoli cespiti, come di seguito sintetizzato.

Art. 1, Tariffa allegata al TUR	Aliq.
Beni e diritti diversi da quelli immobiliari ivi compreso l'avviamento	3%
<b>Fabbricati</b> e relative pertinenze	7%
Immobili vincolati (di interesse storico o artistico)	3%
Fabbricati abitativi esenti iva ex art. 8-bis Dpr 633/72 ceduti a impresa con oggetto esclusivo/principale la rivendita di immobili e che si impegna a trasferirli entro 3 anni	1%
<b>Terreni edificabili</b>	8%
Terreni agricoli e relative pertinenze nei confronti di imprenditori agricoli	8%
Terreni agricoli e relative pertinenze nei confronti di soggetti diversi da imprenditori agricoli	15%
Crediti relativi all'azienda trasferita	0,5%



**N.B.:** secondo l'art. 23 del TUR le **passività** si imputano ai diversi beni **mobili e immobili** in **proporzione del loro rispettivo ammontare**.

### ACCERTAMENTO

In merito all'accertamento occorre riflettere con riguardo alle conseguenze della cessione di azienda relativamente:

- all'imposta di registro
- alle imposte dirette.

### IMPOSTA DI REGISTRO

Nel caso della cessione d'azienda, ai fini dell'imposta di registro, occorre fare riferimento agli artt. 43 e 51 del D.P.R. n. 131/86 (cd. "TUR"):

- **la base imponibile**, nel caso della cessione d'azienda, è **costituita dal valore venale in comune commercio**.



**N.B.:** secondo la Cassazione il **valore venale** deve essere inteso come " **null'altro che quanto si può ricavare dalla vendita di un determinato bene in condizioni di normalità**".

Il legislatore ha tentato di determinare un **valore ragionevole dell'avviamento** attraverso il DPR 460/96, il quale dispone un calcolo derivante dal seguente **procedimento matematico che si fonda sulla determinazione di una sorta di indice di redditività media dell'impresa**:

- 1) calcolare la media dei ricavi del triennio che precede l'anno del calcolo (es.: anni 2014, 2015 e 2016) per l'esercizio 2017;
- 2) calcolare la redditività media nel periodo d'imposta considerato attraverso la formula:

$$\text{Redditività \%} = \frac{\text{Reddito del periodo (es.: 2017)}}{\text{Ricavi del periodo (es.: 2017)}} \times 100$$

- 3) applicare la redditività percentuale ai ricavi medi del triennio;
- 4) moltiplicare il risultato ottenuto al punto 3 per 3 periodi d'imposta.

**N.B.** il citato Dpr 460/96 non è applicabile alle attività per le quali siano validati gli studi di settore (CM 235/97); ciononostante, la Cassazione ha ritenuto costituisca comunque un alido elemento "presunivo" di determinazione del valore, utilizzabil laddove debitamente avvalorato dal altre presunzioni.

Per tal motivo, in genera, l'Ufficio preferisce optare per la via dell'accertamento con adesione, in modo tale da evitare possibili contestazioni (spesso concedendo mitigazioni rispetto al semplice computo numerico).

Esempio: cessione azienda nel 2017:

Anno	Ricavi	Reddito	Redditività
2.014	100.000	10.000	10,0%
2.015	250.000	15.000	6,0%
2.016	80.000	9.500	11,9%
Totale			27,88%
Media redditività (27,88 / 3)			<b>9,29%</b>
<b>DETERMINAZIONE DELL'AVVIAMENTO:</b>			
Ricavi medi del triennio			<b>143.333</b>
Redditività rilevante			<b>9,29%</b>
Moltiplicatore			<b>3</b>
<b>AVVIAMENTO</b>			<b>39.954</b>

## EFFETTI DEL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE

Si riepiloga di seguito il procedimento atto a definire i valori fiscali legati alla cessione d'azienda:



In relazione al punto n. 3 della figura, ha rappresentato una sorta di consuetudine l'accertamento induttivo del maggior prezzo di cessione d'azienda, ai fini delle imposte dirette, in virtù del maggior valore venale dell'azienda accertato in capo al cessionario, ai fini dell'imposta di registro.

A tal fine va considerato quanto segue:

- la cassazione, in un primo tempo, ha ammesso la legittimità della procedura di accertamento indicata, spostando l'onere della prova in capo al contribuente (cass., nn. 14581/2001 14448/2000, 4914/1986)
- il **decreto cd. "Internazionalizzazione"** ha stabilito quanto segue:

**Art. 5, comma 3, D.lgs. n. 147/2015.** «*Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347*».

- la Cassazione ha ripetutamente affermato la natura interpretativa della norma suddetta, con la conseguente efficacia retroattiva che ne deriva (Cass. n. 3590/2017);
- il valore venale accertato ai fini dell'imposta di registro "dunque, non osta all'avvio di una procedura di accertamento ai fini delle imposte dirette a partire dall'accertamento di maggior valore, ma osta a che le risultanze di quest'ultimo accertamento siano considerate, prese isolatamente, quali presunzioni atte a fondare il primo" (F.N.C., Doc. del 31 gennaio 2016).

## EFFETTI IN TERMINI DI RESPONSABILITA' (CENNI)

La responsabilità connessa con i debiti relativi all'azienda trasferita trova fondamento nel disposto normativo contenuto nell'art. 2560 c.c., di seguito riportato:

*"1. L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.  
2. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori."*

Possiamo riassumere di seguito le conseguenze in termini di responsabilità connesse con la cessione d'azienda:

- la norma è posta a tutela dei creditori

- si occupa della disciplina della responsabilità solidale (cedente-cessionario) nella cessione d'azienda
- l'alienante è liberato dalla responsabilità relativa ai debiti ceduti solo se vi abbiano consentito i creditori
- presuppone l'iscrizione del debito nei libri obbligatori.

## LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Si consideri il caso in cui la cessione d'azienda sia effettuata con il trasferimento delle quote sociali. Ai fini delle imposte indirette, l'operazione è soggetta a **imposta di registro a tassa fissa** (€ 200).


### EFFETTI FISCALI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

#### TASSAZIONE IN CAPO AL CEDENTE

Per quantificare il provento occorre tener conto del soggetto che effettua la cessione. Il reddito rilevante è determinato come segue:

$$\text{Reddito rilevante} = \text{Corrispettivo} - \text{Costo fiscale della partecipazione}$$

Si analizzano di seguito la fattispecie tenendo conto degli step di seguito riportati:



### Il costo fiscale della partecipazione

Cessione da socio – soggetto Ires	Prezzo di acquisto + oneri accessori + versamenti in conto capitale + rinunce ai crediti – somme o valore normale dei beni ricevuti	Quota in società di capitali in regime fiscale ordinario
Cessione da socio – soggetto Irpef	Costo fiscalmente riconosciuto + oneri accessori + versamenti in conto capitale + rinunce ai crediti – somme o valore normale dei beni ricevuti	
	Costo originario di acquisto + oneri accessori di acquisto + versamenti in conto capitale + rinuncia crediti – somme o valore normale dei beni ricevuti dai soci + utili imputati per trasparenza – utili trasparenti distribuiti – perdite imputate per trasparenza.	Quota in società di capitali in regime fiscale trasparente (artt. 5 e 116, tuir)

**N.B.** In caso di rivalutazione della partecipazione, ai sensi della Legge n. 448/2001, si può utilizzare, ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo indicato nella relazione di stima asseverata.





**RINUNCIA AI CREDITI:** in elazione alla rinuncia ai crediti occorre considerare il disposto normativo contenuto nell'art. 88 c 4-bis Tuir, introdotto dal "decreto internazionalizzazione" (art. 13, D.lgs. n. 147/2015), secondo il quale "(l)a rinuncia dei soci ai crediti **si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale**. A tal fine, il socio, con **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero".

Tuttavia, la RM 124/2017 ha ritenuto che **l'attestazione non è richiesta per i soci persone fisiche "private"** (non imprenditori), non essendo ravvisabile, nei loro confronti, alcuna differenza tra il valore fiscale e nominale dei crediti rinunciati.

Analizziamo le modalità di tassazione del provento nella tabella che segue:

DETERMINAZIONE DEL PROVENTO E TASSAZIONE DELLE CESSIONI DI PARTECIPAZIONE				
	OPERAZIONE	PROVENTO	TASSAZIONE	
▪	Cessione da socio – soggetto Ires	Base imponibile: 5% del provento	Regime PEX: art. 87, comma 1, tuir	
		Base imponibile: 100% del provento	➔ Regime ordinario: art. 86, commi 1 e 4, tuir; ➔ Possibilità di rateizzare la plusvalenza in quote costanti (da 2 a 5)	
▪	Cessione da socio – impresa Irpef	Base imponibile: 5% del provento	Regime PEX: art. 58, comma 2, tuir	
		Base imponibile: 58,14% del provento	<b>NEWS: La percentuale del 58,14% decorre dal 1/01/2018</b>	
			Percentuale del 49,72% dal 01/01/2008 al 31/12/2017	
▪	Cessione da socio – persona fisica	Base imponibile: 58,14% del provento	Partecipazione qualificata (art. 68 c. 3 Tuir)	<b>NEWS: la percentuale del 58,14% decorre dal 1/01/2018</b>
				Percentuale del 49,72% dal 01/01/2008 al 31/12/2017
				Percentuale del 40% fino al 31/12/2006
		Ritenute fiscali: 26% del dividendo	Partecipazione non qualificata (art. 68 c. 5 Tuir e art. 27 c. 4 Dpr 600/73)	La ritenuta del 26% è applicabile per le cessioni effettuate dal 1/07/2014
				Ritenuta del 20% applicabile per le cessioni effettuate fino al 30/06/2014

Per la **distinzione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate** si veda la tabella che segue:

CLASSIFICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DA PERSONE FISICHE			
Partecipazioni qualificate ▪ [art. 67, comma 1, lett. c)]	Quota capitale > 5% oppure Diritto di voto in assemblea ordinaria > 2%	Società quotate	
	Quota capitale > 25% oppure Diritto di voto in assemblea ordinaria > 20%	Società non quotate	
Partecipazioni non qualificate ▪ [art. 67, comma 1, lett. c-bis)]	Quota capitale < 5% oppure Diritto di voto in assemblea ordinaria < 2%	Società quotate	
	Quota capitale < 25% oppure Diritto di voto in assemblea ordinaria < 20%	Società non quotate	



**N.B.:** il criterio di partecipazione al capitale o al patrimonio e quello dei diritti di voto sono fra loro alternativi (CM 52/2004), ovvero la partecipazione si considera qualificata se viene superato uno dei due limiti previsti.

### CRITERI DI TASSAZIONE IN CAPO ALLE PERSONE FISICHE

La tassazione delle rendite finanziarie in capo alle persone fisiche avviene per cassa.

Si riporta quanto precisato dalla **C.M. n. 19/E/2014, par. 7:**



*"[...] le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento stesso, come accade nei casi di pagamento in acconto ovvero delle dilazioni del pagamento."*



**N.B.:** ai fini fiscali rileva il momento del trasferimento delle quote sociali; ne consegue che:

- gli eventuali acconti già riscossi rilevano da tale data;
- i pagamenti successivi rilevano per cassa.

### EFFETTI FISCALI AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Analizziamo ora la cessione di quote nell'ambito dell'imposizione indiretta.

#### IVA

La cessione di quote è esente ai fini dell'iva, ai sensi dell'art. 10, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972.

#### IMPOSTA DI REGISTRO

La cessione della quota è soggetta ad **imposta di registro in misura fissa**, attualmente pari ad €. 200 (art. 11 Parte I, e art. 2, parte II, Tariffa all. DPR 131/86).  
E' inoltre dovuta l'imposta di bollo di €. 15 (art. 1, Tar.).

### IL CASO - ATTO COSTITUITO DA PIU' CEDENTI O DA PIU' CESSIONARI

Nel caso in cui la parte alienante o la parte acquirente sia costituita da più soggetti si cristallizza una criticità, dovuta alla sussistenza delle norme di seguito riportate:

#### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it





**Art. 21 TUR.** “1. Se un atto contiene piu' disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse e' soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto.

2. Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che da' luogo alla imposizione piu' onerosa.

3. Non sono soggetti ad imposta gli accolti di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonche' le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono.”

Dalla norma deriva quanto segue:

- ➔ **collegamento negoziale (comma 1):** comporta la fusione del contenuto dell'atto in un unico negozio di più elementi (R.M. n. 225/2008). Le diverse disposizioni conservano rilevanza autonoma ai fini dell'imposta di registro;
- ➔ **negozio complesso (comma 2):** comporta che singoli negozi che lo compongono non sono suscettibili di autonoma valutazione, in quanto sono riconducibili ad un unico rapporto giuridico. Si applica la disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa.

L'agenzia delle entrate ha precisato in merito quanto segue (**CM 35/2015**):



“[...] la Corte di Cassazione si è espressa nel senso che **nelle seguenti specifiche ipotesi ricorre un collegamento negoziale tra distinte pattuizioni – ciascuna adeguatamente giustificata sotto il profilo causale – e non già un negozio complesso:**

- **atto contenente la cessione di più quote sociali da parte di più cedenti a più cessionari** (Cass. ordinanza 11 settembre 2014, n. 19245);

- **atto contenente la cessione di più quote sociali da parte di più cedenti ad un unico cessionario** (Cass. ordinanze 5 novembre 2014, n. 23518 e 11 settembre 2014, n. 19246);


- **atto contenente la cessione di una quota sociale da parte dell'unico titolare a più cessionari** (Cass. ordinanza 19 febbraio 2015, n. 3300; ordinanza 29 ottobre 2014, n. 22899)..”



**N.B.:** in caso di cessione di quote societarie, in presenza di più cedenti o più cessionari, trova applicazione il comma 1, ovvero ciascuna cessione di quote rileva autonomamente ai fini dell'imposta di registro.

## RIQUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE - RECENTI ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE

Gli operatori possono ottenere vantaggi fiscali trasferendo complessi aziendali sotto forma di cessioni di partecipazioni, rischiando la riqualificazione fiscale ai fini dell'imposta di registro. In effetti:



La norma fondamentale, nel caso di specie, è l'**art. 20 del tur**, di seguito riportato:



“L'imposta e' applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.”



**N.B.:** la riqualificazione transita attraverso i parametri della “intrinseca natura” e gli “effetti giuridici degli atti”. Secondo la cassazione occorre tener conto (cass., n. 6758/2017):

- delle ragioni economiche;
- degli effetti giuridici dell'operazione.

L'operazione è contestabile dall'amministrazione finanziaria (ai fini dell'imposta di registro). Appare estremamente rilevante la **sentenza n. 6758/2017 della cassazione**. Infatti:

- ➔ attraverso tale “riqualificazione” si interpreta l'atto
- ➔ l'art. 20 del Tur (rubricato “interpretazione degli atti”) contiene una regola dichiaratamente interpretativa che si riferisce agli atti secondo la loro oggettività ermeneutica, prescindendo da qualunque riferimento all'eventuale intento elusivo delle parti
- ➔ la qualificazione interpretativa ha ad oggetto la causa dell'atto nella sua dimensione reale e concreta.

Sulla base delle premesse appena più sopra riportate **una cessione plurima di partecipazioni funzionalmente collegate comporta la riqualificazione delle diverse operazioni in un'unica cessione d'azienda.**



**ATTENZIONE:** al fine di porre un termine al lungo contenzioso formatosi nel merito, l'art. 13 del Disegno di legge di Bilancio 2018 introduce un'interpretazione autentica alla portata dell'art. 20 Dpr 131/86, finalizzata ad **escluderne la valenza antielusiva**, sancendo che tale articolo:

- **individua la tassazione** da riservare **al singolo atto presentato** per la registrazione, **prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso** (es: i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici “collegati” con quello da registrare (dunque dovrà limitarsi a valutare le singole disposizioni del medesimo atto)
- **non rilevano**, inoltre, per la corretta tassazione dell'atto, **gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti** nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (es.: non può essere riqualificata in cessione d'azienda la cessione totalitaria di quote).

Si noti che, anche laddove l'articolo fosse approvato in via definitiva, l'Ufficio potrà (come spesso avvenuto nel contenzioso di merito) valutare di applicare le **disposizioni antiabuso invocando l'art. 10-bis L. 212/2000**.

### **EFFETTI IN TERMINI DI RESPONSABILITA' (CENNI)**

Appare evidente la mancanza di qualsiasi attenuazione in termini di responsabilità, posto che attraverso la cessione delle quote si modifica la compagine societaria in capo allo stesso soggetto, senza soluzione di continuità con riferimento al subentro nei contratti in corso e nelle posizioni debitorie.

### **CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AL VALORE NOMINALE**

Attraverso la cessione al valore nominale il cedente si garantisce l'irrilevanza fiscale dell'operazione, per effetto dell'uguaglianza: corrispettivo = costo fiscale della partecipazione.

Gli uffici dell'amministrazione finanziaria hanno manifestato interesse relativamente all'operazione, nell'ambito dell'attività accertativa, tanto da ricorrere al criterio del valore economico del complesso aziendale per quantificare il valore della cessione attraverso l'utilizzo di una presunzione grave, precisa e concordante.

Si può attualmente sostenere che tale cessione:

- **non costituisce, di per sé, una presunzione sufficiente** a supportare un accertamento
- **ma può costituirvi**, unitamente ad **ulteriori presunzioni “gravi, precise e concordanti”**.

In sostanza occorre considerare l'operazione nel suo insieme per accertare la congruità del prezzo praticato.



**Comando Generale GDF, cir. prot. 1/360000/1998.** “[...] può essere appurato, ad esempio, se il compratore è in qualche modo collegato all'impresa verificata ovvero legato da vincoli di parentela o affettivi con la controparte, le modalità di pagamento, acquisendo, per quanto possibile, i relativi mezzi (copie di assegni, bonifici, ecc.) - salvo il ricorso agli accertamenti bancari in caso di elementi indiziari “di sospetto” - gli effetti sui rispettivi redditi imponibili ..., i tempi della vendita, le motivazioni della stessa come risultanti dagli atti societari, il lasso di tempo intercorso tra l'originario acquisto e la vendita”.



**N.B.** la giurisprudenza ha più volte confermato la necessità di correlare la cessione al valore nominale con altre risultanze (CTP Casale Monferrato, n. 114/1981; C.T.R. del Lazio, n. 157/2002, C.T.R. della Liguria, n. 4/2005). Con riferimento alla prassi si veda: Comitato consultivo sulle norme antielusive, parere n. 6/2003 (non è sindacabile, di per sé la cessione di partecipazioni al costo fiscalmente riconosciuto, ma occorre particolare cautela nel caso in cui all'alienazione siano riconducibili altre operazioni).

## IRAP

I componenti reddituali contenuti nella cessione di quote e nella cessione d'azienda **sono poste al di fuori dell'ambito Irap.**

In particolare:

- la cessione di partecipazioni genera proventi di natura finanziaria (posta al di fuori del raggruppamento A – B del conto economico); in effetti secondo l'**OIC n. 21**:



*“Gli utili o le perdite che derivano dalla cessione di partecipazioni immobilizzate ..., quale differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, sono iscritti rispettivamente nella voce C15) “proventi da partecipazioni”.*

- la cessione d'azienda, pur generando plusvalenze ordinarie in seguito alla riforma del bilancio operata dal D.lgs. n. 139/2015, rappresenta ancora oggi un'operazione posta al di fuori dell'orbita irap per effetto della novella introdotta dall'art. 13-bis del decreto milleproroghe (D.l. n. 244/2016 – L. 19/2017), che ha modificato l'**art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997**, come segue:



*“Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile e' determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonche' dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così' come risultanti dal conto economico dell'esercizio”.*